REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Deliberazione n. 646

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 31 AGO. 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITA'LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENZA SANITARIA

PREMESSO Che con atto deliberativo N°104 del 22/05/1997 è stato adottato il Regolamento per l'esercizio dell'attività libero- professionale del personale della Dirigenza Sanitaria ai sensi del D.M. 28.02.1997 e della L. 662/96;

che con deliberazione N°17969 del 01.09.2000 è stato approvato l'Atto Aziendale che disciplina l'attività libero-professionale del personale dirigente del ruolo sanitario e successiva delibera di integrazione del 06.03.2003 N°511.

VISTA la legge regionale del 28.07.2006 N°10

il D.P.CM 27 marzo 2000 e la legge n. 120 del 3 agosto 2007;

gli articoli 54 e seguenti del CCNL 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria e del CCNL del medesimo quadriennio della dirigenza sanitaria non medica;

la deliberazione n. 51/21 del 19/11/2009 con la quale l'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sanità ha approvato le linee di indirizzo ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 120/2007;

VISTO il DPCM del 25.03.2011 con il quale è stato prorogato il termine per l'utilizzo degli studi professionali privati non convenzionati in ipotesi di carenza di strutture idonee e spazi separati e distinti da autorizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nell'Azienda;

DATO atto che l'Azienda ha ritenuto di disciplinare l'attività di cui trattasi alla luce delle disposizioni intervenute predisponendo un nuovo regolamento;

DATO atto che ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2002/2005 e' oggetto di contrattazione integrativa la determinazione dei "criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione

dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati " ;

che ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. i) del CCNL 1998/2001 e' oggetto di contrattazione integrativa la individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria aventi diritto a partecipare alla ripartizione del fondo di perequazione costituito dall'accantonamento di una quota non inferiore al 5% la cui determinazione è anch'essa oggetto d'accordo.

DATO ATTO che in data 14/02/2011 la Direzione aziendale ha trasmesso alle OO.SS. della dirigenza medica la bozza del regolamento relativo all'esercizio dell'attività libero professionale per le conseguenti valutazioni di competenza ;

che successivamente la Direzione aziendale ha tenuto con le OO.SS. diverse riunioni dirette ad esaminare congiuntamente detta bozza ed a definire in sede di contrattazione decentrata le tematiche individuate da disposizioni contrattuali vigenti;

che in ordine alle materie anzidette la Direzione aziendale ha raggiunto l'accordo con le OO.SS. della dirigenza medico veterinaria in data 31/05/2011;

che la bozza del regolamento per il quale è stato raggiunto l'accordo di cui al punto precedente, è stata trasmessa alle OO.SS della Dirigenza Sanitaria Non Medica le quali con nota Prot. N°17450/ 2011 hanno espresso parere favorevole.

ACQUISITA la richiesta dell'Intersindacale Medica prot.n. 18305/2011 avallata anche dalle OO.SS. della dirigenza sanitaria non medica diretta ad inserire ulteriori precisazioni nel testo del regolamento di cui trattasi;

PRECISATO che la determinazione dei proventi spettanti ai dirigenti e meglio precisata nelle tabelle A e B del regolamento, è stata determinata, in considerazione del fatto che l'attività di cui trattasi non può comportare nessun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, in modo da garantire la copertura dei costi diretti e indiretti comprensivi dell'IRAP.

che le modalità di ripartizione dei proventi previste nelle tabelle A e B del regolamento di cui trattasi trovano applicazione dall'adozione del presente provvedimento, precisando che per quanto concerne la ripartizione in favore del personale di supporto si procederà con specifico provvedimento ad individuare le effettive spettanze.

che la riscossione delle tariffe da parte dei soggetti diversi dagli operatori aziendali è prevista in maniera del tutto transitoria nelle more del completo svolgimento di dette funzioni da parte della ASL 7.

che la Direzione Aziendale, entro sessanta giorni a far data dall'adozione del regolamento di cui trattasi, nell'ambito del riesame dell'intera procedura, intende acquisire da parte dei dirigenti interessati nuove istanze di autorizzazione all'esercizio dell'ALP prevedendo, al momento dell'adozione del conseguente atto di accoglimento o rigetto, la cessazione degli effetti dell'autorizzazione al momento in essere;

che gli effetti delle autorizzazioni in essere vengono meno qualora i Dirigenti Medici non dovessero presentare nuova istanza di autorizzazione.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione formale del regolamento per l'esercizio della libera professione;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

VISTO l'istruttoria del Responsabile del Servizio Personale

DELIBERA

Per i motivi in premessa

di approvare il regolamento per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza del ruolo sanitario che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

di stabilire che i dirigenti interessati devono presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, utilizzando la modulistica allegata al regolamento.

di dare atto che le autorizzazioni in essere si intendono revocate al momento dell'adozione dell'atto di accoglimento o di rigetto dell'istanza anzidetta.

che gli effetti delle autorizzazioni in essere vengono meno qualora i Dirigenti Medici non dovessero presentare nuova istanza di autorizzazione.

Di dare atto che le modalità di ripartizione dei proventi previste nelle tabelle A e B del regolamento di cui trattasi trovano applicazione dall'adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio CALAMIDA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fraïlis

Resp.le Servizio Personale

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 646 del 31 AGO. 2011
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 01 SET. 2011 al 15 SET. 2011
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

_____

_____

_____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 7 Carbonia

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Sommario

Art. 1 - Principi Generali

Art. 2- Soggetti Destinatari

Art. 3 - Prescrizioni, Obblighi e Natura dei Compensi

Art. 4 – Rapporto fra Attività Istituzionale e Libera Professione

Art. 5 - Tipologia delle Prestazioni

Art. 6 - Attività Diverse dalla Libera Professione

Art. 7 - Attività Ambulatoriale Individuale e Diagnostica Strumentale e/o Terapeutica

Art. 8 - Spazi e Strutture

Art. 9 - Attività In Regime di Ricovero

Art.10 – Attività libero Professionale Individuale od In Regime di Ricovero in Strutture Private non Accreditate

Art.11 - Attività di Consulenza e Consulti

Art. 12 – Prestazione resa al Domicilio dell'utente

Art. 13 - Attività Libero Professionale nei Servizi Territoriali e nel Dipartimento di Prevenzione

Art. 14 – Modalità di Prenotazione

Art. 15 – Determinazione delle Tariffe

Art. 16 – Attività di Supporto

Art. 17 – Disposizioni per la Corretta Riscossione delle Tariffe

Art.18 – Contabilità Separata ed Attribuzione dei Compensi

Art. 19 – Costituzione del Fondo di Perequazione

Art. 20 – Assicurazioni

Art. 21- Collegio di Direzione

Art. 22 –Commissione di Verifica e Vigilanza

Art. 23– Servizio Ispettivo Aziendale

Art. 24 – Disposizioni Transitorie

Art. 25 – Violazioni e Relative Sanzioni

Art. 26 – Regime Fiscale

Art. 27 – Prestazioni Sanitarie Soggette ad Iva ed Esenti

Art. 28– Norma di Rinvio

Fonti Normative

Allegati: All. A ; All. B ; All. C

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per attività libero professionale intramuraria del Personale medico e veterinario e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall'orario di lavoro, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, nelle strutture aziendali, in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art.9 del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale ai sensi dell'art.15 quinquies, comma 2, lettera d, del D.lgs. 229/99, anche le prestazioni richieste ad integrazione delle attività istituzionali, da questa Azienda ai propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive di norma nei casi di carenza di organico e di impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle direttive regionali in materia.

L'Azienda Sanitaria Locale incentiva e valorizza l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di non contrastare in alcun modo le attività istituzionali dell'Azienda, ritenendola strumento per il conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

Al fine di garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi, fermo restando l'obbligo di assicurare che l'attività libero professionale sia anche finalizzata alla riduzione delle liste di attesa per ogni singola specialità;

Al fine di valorizzare il personale attraverso un maggior coinvolgimento nell'organizzazione e nelle strategie Aziendali, ponendo in rilievo che l'istituto dell'attività libero professionale è principalmente caratterizzato dalla libera scelta, da parte del cittadino, nei confronti del singolo professionista o dell'équipe a cui viene richiesta l'erogazione della prestazione;

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, con il recupero di competitività finalizzata al miglioramento della qualità e all'ampliamento dell'offerta.

ART.2 SOGGETTI DESTINATARI

Le disposizioni del presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, si applicano a tutto il personale con rapporto esclusivo della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria.

ART.3 PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E NATURA DEI COMPENSI

L'attività libero professionale è svolta in nome e per conto dell'ASL 7 Carbonia fuori dell'orario di servizio ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale.

L'attività libero professionale viene contabilizzata dal professionista – ai fini della rilevazione presenze – con apposita rilevazione oraria distinta con causale ALPI (art. 2 punto "i" Accordo Stato-Regioni firmato in data del 18/11/2010).

L'esercizio della libera professione intramuraria è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extramuraria e con il rapporto di lavoro a part-time.

L'attività libero professionale, oltre che nell'ambito dell'orario di lavoro, non potrà essere esercitata in occasione:

a) dell'effettuazione di turni di guardia e pronta disponibilità

b) orario di servizio

c) malattia

d) astensioni dal servizio per maternità

e) permessi retribuiti

f) ferie

g) congedo straordinario

h) sciopero

i) aspettative non retribuite

j) permessi sindacali

k) sospensione dal servizio

l) rischio radiologico.

Per quanto riguarda i punti (f) e (g), restando fermo il principio generale del divieto, in casi eccezionali e sporadici l'attività libero professionale è consentita previa autorizzazione del Responsabile di Struttura .

Qualora, fatto salvo quanto poc'anzi previsto, l'attività libero professionale risulti prestata in una delle situazioni ostative elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda che valuterà altresì l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

L'attività libero-professionale è prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. (art 5 c. 4 D.P.C.M. 27 marzo 2000)

L'esercizio della libera professione non deve essere in contrasto con gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'azienda e deve essere svolta in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi.

In ogni caso l'attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni od un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Non è consentita l'attività libero-professionale connessa:

1. Ai ricoveri effettuati in regime di urgenza (ad esempio: area P.S., UTIC, Rianimazione e ricoveri con accesso diretto dal P.S.)

2. Alle aree di terapia intensiva e sub intensiva

3. Alla richiesta del paziente che necessiti di ricovero in camera singola a pagamento. In tal caso al paziente verrà addebitata la sola differenza alberghiera.

L'Azienda ed il professionista interessato, assicurano un'adeguata informazione al cittadino utente per l'accesso alle prestazioni libero-professionali, con particolare riferimento alle modalità di prenotazione che, di norma, dovrà avvenire tramite CUP.

I compensi percepiti dal personale dirigente per l'attività libero-professionale intramuraria sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Sono parimenti classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi percepiti per l'attività intramuraria esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, a condizione che la stessa sia prestata in conformità del presente Regolamento.

Tali compensi sono corrisposti agli interessati con le competenze stipendiali del mese successivo a quello durante il quale sono stati prodotti.

ART.4 RAPPORTO FRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERA PROFESSIONE

Il Direttore Generale, attraverso la Direzione Sanitaria, avvalendosi del Collegio di Direzione e sentita la Commissione di Verifica e Vigilanza dell'ALPI:

- Programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;

- Assume le necessarie iniziative per la realizzazione della domanda;

- Assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'Azienda.

Quanto sopra viene effettuato ai sensi dell'art. 15 quinquies comma 3 del D. lgs. 502/92 che di seguito si riporta: "per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale ed al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale, non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati

· consulenza tecnica di ufficio presso organi giudiziari, previa comunicazione del conferimento dell'incarico. Dette attività possono essere svolte previa comunicazione all'Azienda, ai sensi dell'art.53, comma 7, del d.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero tramite apposita convenzione con l'Ente Pubblico interessato.

ART.7 ATTIVITA' AMBULATORIALE INDIVIDUALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE E/O TERAPEUTICA

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 23/12/1994 n. 724 ed a garanzia del rispetto dei principi di imparzialità e diritto di scelta, l'ASL 7 Carbonia predispone e pubblicizza gli orari degli ambulatori/studi privati, le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale, in base ai quali i singoli Professionisti espletano l'attività in libera professione.

I Responsabili delle Strutture dovranno garantire, escluso situazioni di emergenza, comunque la possibilità al Professionista di espletare l'attività ambulatoriale nelle fasce orarie autorizzate organizzando i turni di guardia di conseguenza. Per l'esercizio dell'attività libero professionale i Dirigenti interessati possono accedere, previo accordo con i Dirigenti Responsabili dei Reparti o delle SS.CC. e la Direzione Sanitaria, a tutte le attrezzature disponibili all'interno dell'azienda.

Verrà stabilita una fascia oraria di disponibilità. Il Dirigente che intende utilizzare attrezzature di sua proprietà, all'interno degli studi professionali privati autorizzati all'esercizio di attività libero professionale intramuraria, è tenuto a fornire dichiarazione alla Direzione Generale, diretta a sollevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di sicurezza delle attrezzature stesse, fornendo la scheda tecnica di ogni apparecchio in uso conforme alla normativa vigente di sicurezza.

ART.8 SPAZI E STRUTTURE

L'Azienda, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, mette a disposizione dei professionisti autorizzati, idonei spazi e strutture per l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dall'art. 5 – comma 3 – del D.P.C.M. 27.03.2000. Le sedi ed i locali, individuati dalla Direzione Medica di P.O. in collaborazione con i Direttori di Dipartimento/Responsabili di struttura, devono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale, ovvero comuni, fermo restando che l'organizzazione delle attività deve assicurare orari diversi per le due attività. Per la disciplina delle ipotesi in cui non sia possibile individuare spazi all'interno dell'azienda per l'esercizio dell'attività libero professionale, si rimanda alla previsione di cui all'art. 10.

ART.9 ATTIVITA' IN REGIME DI RICOVERO

L'attività libero professionale in regime di ricovero viene attivata solo attraverso specifica richiesta scritta del paziente o da chi ne ha la rappresentanza, dalla quale risultino la conoscenza, da parte dello stesso, delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni libero professionali richieste.

i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipes; l'attività libero professionale è soggetta a verifica e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto dell'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali".

ART.5 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Si considerano in genere prestazioni erogate in regime di attività libero professionale tutte quelle prestazioni professionali, individuali o di équipe, svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio e quelle effettuate in regime convenzionale quali consulenze e consulti.

L'attività libero-professionale intramuraria può essere svolta nelle seguenti forme:

· Libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista che si esercita sotto forma di visita ambulatoriale, di visite domiciliari e di consulto;

· Libera professione svolta individualmente caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, che si esercita sotto forma di prestazioni professionali in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery;

· Libera professione sotto forma di attività diagnostica e/o terapeutica in regime ambulatoriale svolta singolarmente od in équipe, anche presso strutture private;

· Attività professionale a pagamento richiesta da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati.

ART.6 ATTIVITA' DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE

Non rientrano fra le prestazioni libero professionali disciplinate del presente Regolamento le seguenti attività:

· partecipazione a concorsi o commissioni, corsi di formazione in qualità di tutor o similari, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docenti;

· collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;

· relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

· partecipazione ai comitati scientifici;

· partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;

. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni ed Associazioni di Volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'ASL 7 della dichiarazione da parte delle Organizzazioni interessate, della totale gratuità delle prestazioni;

. Commissioni Invalidi Civili costituite presso le Aziende Sanitarie di cui alla Legge 15/10/1990, n.295;

In ogni caso essa è svolta in forma individuale o in èquipe e si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta.

Il numero dei posti letto destinati all'ALPI è complessivamente compreso tra il 5% e il 10% del totale dei posti letto disponibili nelle strutture degenziali.

L'attività libero-professionale in regime di ricovero può essere prevista in tutte le strutture sanitarie ad esclusione delle strutture complesse di emergenza, terapia intensiva e rianimazione.

Inoltre, l'attività libero professionale non può essere erogata per attività di trapianto d'organo e tessuti e di emodialisi; è esclusa altresì nei casi di ricovero urgente. Ciò non esclude che i medici appartenenti alle strutture di cui sopra, previa autorizzazione per la branca di attività di cui possiedono la specializzazione, possano essere autorizzati a svolgere in regime di attività libero professionale presso le strutture esterne convenzionate con l'Azienda.

La prenotazione dei pazienti che intendono usufruire della libera professione in regime di ricovero, viene concordata con la Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero che vigila sulle liste di attesa istituzionali al fine di evitare un loro ingiustificabile prolungamento.

Considerata la recente attivazione della nuova procedura inerente l'informatizzazione delle agende di prenotazione di reparto per i ricoveri programmati, la Direzione Medica deve rendere accessibili i dati relativi alle liste di attesa delle sedute effettuate in regime istituzionale e di quelle effettuate in libera professione . A tal fine la direzione medica vigila altresì affinché le sedute operatorie in regime libero professionale vengano effettuate al di fuori dei normali turni operatori in sedute aggiuntive all'uopo destinate.

Il paziente ricoverato in regime ALPI ha diritto ad usufruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti al paziente ricoverato in regime istituzionale, ivi compresi gli accertamenti diagnostici (clinici strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche sia ordinarie che urgenti, così come richiamato dalle norme etico deontologiche che impongono le medesime attenzioni a tutti gli utenti indipendentemente dal regime di ricovero.

In caso di insorgenza di complicanze del quadro clinico, per cui il paziente necessiti di un secondo intervento non preventivato, lo stesso dovrà versare unicamente l'onere del DRG del secondo intervento nella misura del 50%, e le somme dovute per eventuali consulenze di specialisti esterni all'équipe e/o all'azienda scelti dal paziente o dal suo legale rappresentante.

Nel caso in cui il paziente ricoverato in camera a pagamento, chieda eventuali consulti a dirigenti sanitari esterni all'azienda, la procedura deve prevedere la comunicazione al Direttore Sanitario, sentito il parere favorevole del Medico responsabile del ricovero del paziente.

Nel caso in cui il paziente chieda eventuali consulti a dirigenti sanitari dell'azienda appartenenti a discipline diverse da quella del ricovero, si intendono applicate le condizioni tariffarie previste per l'ALPI ambulatoriale.

Nella tariffazione per più interventi nella medesima seduta operatoria, eseguiti a favore della stessa persona, viene applicato soltanto l'onorario relativo all'intervento maggiore. Se il ricoverato non gode di assistenza da parte del S.S.R., verrà calcolato il 100% del DRG

anziché il 50%. Dal DRG viene destinata una quota forfetaria pari al 15% da destinare al Dipartimento Diagnostica Clinica e per Immagini (Centro Trasfusionale, Laboratorio Analisi, Radiologia, Anatomia Patologica), la quota del DRG è comprensiva di tutti gli esami diagnostici, clinici, terapeutici e/o pre-operatori inerenti il tipo di ricovero.

L'ALPI in costanza di ricovero viene attivata mediante preventiva richiesta del paziente c/o il Settore ALPI – Camere a Pagamento, attraverso:

- compilazione preventivo di spesa;
- versamento deposito cauzionale pari al 50% della tariffa complessiva preventivata.

L'ufficio provvederà ad incassare la somma ed a rilasciare apposita quietanza all'interessato ed infine ad emettere la relativa fattura.

Il rilascio di una copia di cartella clinica è inclusa nel costo del ricovero.

Il responsabile dell'équipe del ricovero in camera a pagamento ha la responsabilità delle dimissioni del paziente ricoverato e dei relativi procedimenti e deve darne comunicazione tramite apposito modulo agli uffici competenti allo scopo di consentire l'esatta contabilizzazione delle giornate di degenza.

E' prevista la consulenza di un Medico Neonatologo solo nel caso di specifica richiesta della paziente ed il relativo compenso va in aggiunta al totale (ovviamente è ricompresa nel costo totale l'assistenza neonatologica rientrante ordinariamente nella prestazione parto con il neonatologo di turno).

ART.10 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE IN STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE

L'Azienda, al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale e sino a quando la legislazione nazionale lo prevederà, autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di strutture private non accreditate con apposita convenzione ed alle seguenti condizioni:

a) preventiva comunicazione all'azienda delle modalità di effettuazione delle prestazioni e l'impegno orario complessivo;

b) definizione delle tariffe d'intesa con i dirigenti interessati;

c) emissione delle fatture o ricevute da parte della struttura convenzionata su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti – dopo la riscossione da parte della struttura convenzionata – verranno trasmessi all'Azienda che provvederà alle ritenute di legge ed ai relativi conguagli ai professionisti interessati;

d) definizione del numero e della collocazione delle sedi dove sarà esercitata l'attività libero professionale autorizzata dall'Azienda.

In ogni caso la suddetta autorizzazione alla Intramoenia Allargata è soggetta a tutte le modificazioni che verranno apportate dalla normativa che interverrà in materia e potrà

essere revocata, con preavviso di 60 giorni non appena l'azienda abbia reperito locali idonei all'interno delle proprie strutture.

L'attività libero professionale intramoenia allargata può essere esercitata presso più sedi ubicate nel territorio della Regione Sardegna, intra ed extra ambito della ASLN°7 Carbonia.

ART.11 ATTIVITA' DI CONSULENZA E CONSULTI

Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità di seguito indicate:

In Servizi Sanitari di altra azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le Istituzioni interessate che disciplini:

· i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

· il compenso e le modalità di svolgimento.

Presso altre Istituzioni Pubbliche non sanitarie od Istituzioni socio-sanitarie non accreditate senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:

· la durata della convenzione;

· la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;

· i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

· l'entità del compenso;

· motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

ART.12 PRESTAZIONE RESA AL DOMICILIO DELL'UTENTE

Rientrano nell'attività libero professionale, così come previsto dall'art. 58 commi 5 e 6 del C.C.N.L., le prestazioni richieste dall'utente e rese, direttamente dal dirigente da lui scelto, al domicilio dell'utente.

L'utente esercita questa facoltà in relazione:

- alle particolari prestazioni assistenziali richieste,

- al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni richieste,

- al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto (con riferimento all'attività libero professionale intramuraria).

L'attività al domicilio dell'utente:

- è svolta fuori dell'orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria.

- viene effettuato, di norma, nell'ambito del territorio regionale.

ART.13 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Fatto salvo il rispetto delle norme sull'incompatibilità con le attività istituzionali proprie dell'Azienda, e' consentito l'esercizio in regime libero professionale, previa autorizzazione della Direzione Generale, sentito il Responsabile del Dipartimento, delle attività svolte dal Dirigente Medico in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito dell'attività prevista dal D.lgs. n. 81/08, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione secondo le previsioni di cui l'art. 59 del C.C.N.L./2000 della dirigenza medica e veterinaria ed all'art. 11 del DPCM 27/3/2000.

Data la particolare natura delle attività di cui al presente articolo è consentito l'esercizio delle stesse anche al di fuori delle strutture aziendali.

L'esercizio della libera professione dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività, nel rispetto delle norme sull'incompatibilità.

In particolare, l'incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal Direttore Generale, in considerazione della tipologia delle funzioni esercitate afferenti al ruolo istituzionale ricoperto e dell'attività oggetto di libera professione, previo parere motivato del Responsabile del Dipartimento.

Il medico veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali, prestazioni richieste all'Asl da Aziende pubbliche o private o da soggetti privati, ai sensi dell'art. 15 – quinquies , comma 2, lett. d) del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assistenza agli animali d'affezione può essere esercitata dal Dirigente veterinario, come l'assistenza zooiatrica previa individuazione del personale addetto alla vigilanza.

Non è consentito l'esercizio di attività libero professionale individuale in favore dei soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgano nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

ART.14 MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

L'Azienda assicura un'adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni rese in regime di libera professione-intramuraria.

Le giornate e gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale, le prestazioni erogabili e le relative tariffe vengono adeguatamente pubblicizzati mediante esposizione di apposito avviso presso i centri di prenotazione e presso le sedi di svolgimento delle attività.

Per tutte le prestazioni libero-professionali sono previste specifiche agende di prenotazione, distinte da quelle istituzionali, per ogni professionista/équipe.

Il criterio di accesso alle prestazioni è costituito dall'ordine cronologico della richiesta.

Le prenotazioni delle prestazioni libero-professionali ambulatoriali vengono effettuate presso il Centro unico di prenotazione.

Le prenotazioni delle prestazioni libero-professionali di ricovero vengono effettuate con le stesse modalità previste per i ricoveri in attività istituzionale, mantenendo registri e liste di attesa distinti.

All'atto della prenotazione, l'utente deve essere informato dell'importo delle tariffe delle prestazioni richieste, delle modalità di pagamento, dei professionisti che intervengono nell'erogazione delle prestazioni, della sede di erogazione delle prestazioni.

Per l'attività libero professionale in regime di ricovero, è necessario che l'utente, prima del ricovero, dichiari per iscritto di essere a conoscenza delle condizioni della degenza e del tariffario delle prestazioni a cui sarà sottoposto.

Il personale dedicato alle prenotazioni provvederà ad elaborare mensilmente i tempi d'attesa distinti per attività.

ART.15 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate dall'Azienda secondo le procedure ed i criteri generali indicati nei CC.CC.NN.LL della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza sanitaria, e sono eventualmente adeguate con provvedimento del Direttore Generale.

Il Professionista ha facoltà di applicare, volta per volta, a seconda della complessità del caso trattato, la tariffa corrispondente al valore dell'atto professionale posto in essere, purché siano rispettati i valori indicati nel tariffario di riferimento. Il professionista può variare le proprie tariffe in accordo con l'azienda non più di una volta all'anno. Gli introiti da attività libero professionali sono accompagnati dal rilascio all'utente di apposita ricevuta emessa su bollettario intestato all'Asl.

L'attribuzione dei proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione avviene secondo i criteri indicati nei prospetti allegati al presente regolamento .

L'Azienda provvede a rendere pubblici i nominativi dei dirigenti espletanti l'ALP, completo di sede, orari e tariffe.

ART.16 ATTIVITA' DI SUPPORTO

Si definisce attività di supporto l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria od indispensabile all'attività libero professionale intramuraria (in ogni sua forma).

L'attività di supporto si distingue in:

Diretta: quando esiste la partecipazione diretta del personale coinvolto nella prestazione sanitaria a pagamento. Detta attività è svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Indiretta: per tutte le attività di collaborazione con il personale sanitario direttamente coinvolto nella prestazione a pagamento. Detta attività è svolta fuori dell'orario di servizio. Tale attività riguarda anche il personale amministrativo dedicato.

All'attività di supporto diretta partecipa il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione al di fuori del proprio orario di servizio. Detta partecipazione è volontaria e l'Azienda procede all'individuazione di detto personale e ne dispone l'utilizzazione considerando prioritario il requisito dell'appartenenza degli interessati alla struttura a cui appartiene il sanitario professionista autorizzato all'esercizio della L.P.

A favore del personale coinvolto in forma diretta viene liquidato mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, e su rendicontazione del Dirigente, la somma spettante in conformità con quanto stabilito in sede di approvazione del tariffario.

Una quota dei proventi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria, al netto delle quote a favore dell'azienda, è ripartita secondo criteri e modalità definite nei vigenti CC.CC.NN.LL., a favore:

- del personale dirigente del ruolo sanitario che svolge attività libero-professionale direttamente ovvero quale componente di una équipe ovvero ancora personale di supporto dirigente sanitario e personale del comparto;

- del personale della Dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale (fondo di perequazione);

- del personale che fornisce supporto indiretto amministrativo e partecipa fornendo prestazioni strettamente legate all'attività libero professionale.

ART.17 DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE

Durante l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non sono consentiti:

- l'uso del ricettario unico nazionale di cui al DM 350/88;

- l'uso di modulistica interna propria del regime pubblico, ove non sia provvista di specifica indicazione che trattasi di attività libero professionale;

- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento delle prestazioni in regime di attività libero-professionale viene effettuato, di norma, prima dell'erogazione della prestazione, presso gli sportelli/ uffici competenti alla

riscossione o in forma automatizzata. Il pagamento successivo è ammesso solo qualora siano state rese al paziente ulteriori prestazioni, non previste all'atto della prenotazione.

A fronte del pagamento, all'utente viene rilasciata ricevuta indicante gli estremi dell'intero importo pagato e la descrizione delle prestazioni fornite.

L'Amministrazione fornirà a ciascuno dei soggetti esercenti la libera professione intramoenia (sia individuale che di équipe, in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale) un tracciato record con supporto informatico dove dovranno essere registrati: la tipologia, il giorno e l'ora dell'effettuazione della prestazione e le generalità del personale di supporto.

Per la attività di équipe sarà annotata la composizione con le relative qualifiche individuali, lo stesso dicasi per il personale di supporto partecipante in équipe.

E' consentita in subordine la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista che esercita l'attività libero-professionale presso il proprio studio utilizzando esclusivamente i bollettari aziendali specifici per la libera professione.
In tale caso è prescritta l'emissione della ricevuta in triplice esemplare da parte del Professionista interessato, al momento dell'effettuazione della prestazione, su bollettario intestato all'Azienda Asl 7 contenente, tra l'altro:

- dati identificativi del paziente
- numero progressivo della ricevuta
- tipologia della prestazione erogata
- importo

Si evidenzia che il primo esemplare deve essere consegnato al paziente, il secondo all'economo dei Presidi Ospedalieri con distinta riepilogativa, il terzo viene trattenuto nel ricevutario dal professionista e restituito all'ufficio preposto ad ultimazione del suo utilizzo.

All'inizio di ciascun mese il singolo professionista che riscuote direttamente i compensi provvederà ad inviare le ricevute agli economi che curano la trasmissione al Servizio Bilancio un dettagliato rapporto informativo, con il quale verranno comunicati il numero e le tipologie di prestazioni complessivamente rese nel corso del mese precedente, nonché il personale di supporto utilizzato con la specifica per ciascun di essi del numero degli **interventi.**

La riscossione delle prestazioni rese in équipe nonché tutte le prestazioni rese in convenzione, sono fatturate dall'Amministrazione sulla base di idonea documentazione presentata dai Dirigenti interessati.

Qualora l'utente sia titolare di polizza assicurativa dovrà comunque effettuare direttamente il pagamento corrispondente alla prestazione resa dal professionista. L'Azienda si manleva da qualsivoglia responsabilità in materia di rimborso. Tale fattispecie è vincolante in caso di prestazioni effettate in regime di intramoenia individuale o ricovero presso strutture aziendali.

ART.18 CONTABILITA' SEPARATA ED ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI

L'attività libero-professionale intramuraria costituisce oggetto di apposita contabilità separata.

Detta contabilità, in ogni caso non può presentare disavanzi in conformità con le prescrizioni contenute nell'art.3 - commi 6 e 7 della Legge 23.12.1994, n. 724 in materia di obbligo di tenuta di specifica contabilità.

Il Dirigente versa entro il giorno 5 di ciascun mese, presso l'economo del Presidio Ospedaliero (nelle sue varie sedi) l'importo incassato unitamente alla copia della ricevute rilasciate agli utenti completo di un prospetto indicante il numero e le tipologie delle prestazioni erogate.

Nel medesimo termine l'incaricato della riscossione delle tariffe inerenti alle prestazioni erogate presso i locali dell'azienda provvederà a comunicare al servizio bilancio l'avvenuto incasso per ciascun dirigente medico completo del numero e della tipologia di attività.

I compensi per attività libero professionale sono liquidati dall'Amministrazione unitamente alle competenze stipendiali del mese successivo secondo le modalità e percentuali di cui all'allegato a) e b), pertanto non verranno contabilizzate le distinte riepilogative pervenute oltre il giorno 5 di ciascun mese.

ART.19 COSTITUZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE

L'Azienda accantona una quota per la costituzione del fondo di perequazione a favore delle

discipline mediche e veterinarie che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramoenia ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera i) del CCNL del 8.6.2000 nella misura del 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale al netto delle quote a favore dell' Azienda.

Per l'individuazione dei Dirigenti aventi diritto a quota del Fondo di Perequazione si rimanda all'art. 1 dell'allegato C).

ART.20 ASSICURAZIONI

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei Dirigenti per le eventuali conseguenze derivanti dallo svolgimento dell'attività libero-professionale intramoenia, senza diritto rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, per le quali il dirigente potrà con oneri a proprio carico, richiedere all'Azienda l'integrazione della polizza.

La copertura assicurativa è estesa a responsabilità, imputabile all' Azienda, per danni riportati nelle aree degli immobili condotti dall'Azienda stessa. Tale garanzia non è estensibile agli immobili , preso i quali viene svolta l'attività libero professionale, se condotti da soggetti diversi.

Tale garanzia non è estensibile agli immobili presso i quali viene svolta l'attività libero professionale intramoenia allegata in via temporanea, in quanto condotti da soggetti diversi dall'Azienda. In tal caso il dirigente deve stipulare apposita polizza.

ART.21 COLLEGIO DI DIREZIONE

Il Collegio di Direzione ai sensi dell'art 17 del decreto 502/92 concorre alla formulazione delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale.

ART.22 COMMISSIONE DI VERIFICA E VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. H del DPCM 27/3/2000 è istituita una Commissione di Verifica e Vigilanza dell'ALPI con i compiti indicati nel predetto e meglio esplicitati nell'art. 10 delle linee di indirizzo regionali approvate con delibera n. 51/21/2009 tra quali quello di vigilare sul mantenimento di un corretto equilibrio tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale. La Commissione composta in forma paritetica da componenti designati dal Direttore Generale e da componenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali area medica e dirigenza del ruolo sanitario, è nominata dal Direttore Generale.

La Commissione Paritetica accede a tutti gli atti correlati all'ALP e riceve report sistematici dai responsabili del servizio personale e del servizio bilancio con cadenza trimestrale.

ART.23 SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE

L'azienda ha provveduto ad istituire un Servizio Ispettivo Aziendale, col compito di effettuare controlli a campione sul regolare svolgimento dell'ALPI. Della attività di tale Organismo verrà fornita relazione alla Commissione di Verifica e Vigilanza.

ART.24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more della realizzazione di ulteriori strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, il Direttore Generale rilascia al dirigente con rapporto di lavoro esclusivo specifica autorizzazione provvisoria per l'utilizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, del proprio studio professionale privato, per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramuraria. Tale autorizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione ed ai vincoli legislativi per l'esercizio della libera professione negli studi privati.

Gli spazi da utilizzare per l'attività libero-professionale ambulatoriale sono provvisoriamente individuati in quelli già adibiti per l'attività ambulatoriale ordinaria. Al fine di una più razionale utilizzazione di tali spazi, i Dirigenti di Struttura organizzano turnazioni, pronta disponibilità, ecc. in modo tale da garantire sia l'esercizio dell'attività libero-professionale dei Dirigenti interessati, sia la pari opportunità di accesso alle prestazioni nelle ore antimeridiane ed in quelle pomeridiane.

Gli orari di studio concordati con il direttore di struttura e la Direzione medica ospedaliera verranno comunicati al Centro Unico di prenotazione.

Dall'adozione del presente provvedimento i dirigenti sanitari sono tenuti a presentare l'istanza diretta ad ottenere la autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale compilando il modulo allegato al presente atto debitamente compilato in ogni sua parte.

Decorsi 30 giorni dall'adozione del presente regolamento senza proporre l'istanza suindicata la eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale è priva di effetto.

ART.25 VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI

In caso di ipotizzata violazione delle disposizioni regolamentari per la disciplina dell'organizzazione della libera professione intramuraria, l'Amministrazione avvia un procedimento a carico del dipendente, garantendo comunque il contraddittorio, al fine di verificare la veridicità dei fatti.

In caso di accertata violazione, ed in rapporto alla gravità e reiterazione della stessa, potranno essere inflitte al dirigente, su proposta motivata del Direttore Sanitario, dopo aver riunito la Commissione di verifica e Vigilanza per l'adeguata informazione e l'eventuale concertazione, le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;

- trattenuta economica sui proventi dell'attività libero professionale da 250 a 500 Euro;

- sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale da 1 a 6 mesi;

- sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale superiore a 6 mesi.

ART.26 REGIME FISCALE

Ai sensi dell'art.1 comma 7 della L. 662/96 i compensi per il personale dirigente medico e dirigente del ruolo sanitario, dell'ALPI sono assimilati, ai soli fini fiscali, ai compensi del rapporto di lavoro dipendente.

L'attività libero professionale costituisce oggetto di apposita contabilità separata. Detta contabilità, in ogni caso non può presentare disavanzi.(Art. 3 comma 6 L. 724/94).

ART.27 PRESTAZIONI SANITARIE SOGGETTE AD IVA ED ESENTI

Sono esenti IVA solo le "prestazioni sanitarie che hanno come unico scopo quello di diagnosi e cura", quindi uno scopo esclusivamente terapeutico.

In generale vanno escluse dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute, quali ad esempio:

- le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;

- le consulenze medico legali concernenti gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di impresa assicurativa, tra cui le perizie dei medici legali come CTU presso tribunali;

- le consulenze medico legali tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità;

- le certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria, di idoneità a svolgere generica attività lavorativa, per infortuni, redatte su modello specifico, per riconoscimento di invalidità civile.

Risultano invece esenti IVA quelle prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione quali ad esempio:

- le consulenze medico legali concernenti il riconoscimento di cause di servizio (INAIL);

- i controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l'idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro;

- la partecipazione alle Commissioni Mediche Locali per la patente di guida presso i Ministeri della Salute e delle infrastrutture concernenti l'idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida così come le ordinarie visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti a soggetti non disabili;

- le certificazioni di idoneità fisica per attività sportiva; per l'esonero dall'educazione fisica; per invio di minori in colonie o comunità; certificati di avvenuta vaccinazione;

- le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del D. Lgs. N. 81/08

- le certificazioni obbligatorie cui i medici sono tenuti a rendere senza corrispettivo (ad esempio: dichiarazione di nascita/di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dai casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazioni di tossicodipendenza al servizio pubblico, denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia delle condizioni di minore in stato di abbandono; certificati per il rientro al lavoro o rientro a scuola a seguito di assenza per malattia);

- le prestazioni mediche di chirurgia estetica tendenti a riparare in estetismi sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere suscettibili di creare disagi psico – fisici alle persone;

- le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra (Commissioni mediche di verifica presso il Ministero dell'Economia e Finanze) rese da medici dipendenti.

Nei casi richiamati in cui (sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia Europea) la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione, deve essere emessa fattura con addebito I.V.A. anche se il sanitario opera in regime di intramoenia.

In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall'Ente di cui il medico è dipendente.

Per tale motivo l'Ente di appartenenza dovrà emettere fattura con l'applicazione dell'I.V.A. all'aliquota ordinaria del 20%.

ART.28 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme sulla libera professione e sull'incompatibilità del Personale Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.

FONTI NORMATIVE:

· D. L.vo 3.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

· Legge 23.12.1994, n. 724, commi 6 e 7 dell'art. 3;

· Legge 23.12.1996, n. 603, commi da 5 a 17 compresi nell'art. 1;

· D.L. 20.6.1997, n. 175, convertito con Legge 7.8.1997 n. 272;

· D.M. Sanità del 31.07.1997;

· Legge 23.12.1998, n. 448;

· D.P.R. 19.11.1998, n. 458;

· Legge n. 488 del 23.12.1999;

· D.P.C.M. del 27.03.2000;

· D.P.R. 28.7.2000, n. 271;

· CCNL 1998/2001 dirigenza medica/veterinaria e dirigenza SPTA

· Legge 26 maggio 2004 n. 138

· CCNL 2005 dirigenza medica/veterinaria e dirigenza SPTA e nello specifico l'art. 5

· Legge 120 del 3 agosto 2007

· CCNL 2008 dirigenza medica/veterinaria e dirigenza SPTA – e nello specifico l'art. 5 comma 1 lettera J

· CCNL 2010 dirigenza medica/veterinaria e dirigenza SPTA – e nello specifico l'art. 2;

-Delibera RAS n. 51/21 del 17 /11/2009.

- Accordo Stato-Regioni firmato in data del 18/11/2010

ALLEGATO C)

Art.1 - Individuazione dei dirigenti aventi diritto alla quota del fondo di perequazione

1. Hanno diritto a percepire una quota del Fondi di Perequazione le seguenti categorie di dirigenti medici:

   a) Dirigenti Medici del Pronto Soccorso

   b) Dirigenti Medici del Trasfusionale

   c) Dirigenti medici che, a causa di disabilità psico-fisiche accertata da apposita Commissione Medico Legale, non possono svolgere attività libero professionale (liquidazione subordinata a richiesta dell'interessato);

   d) I Direttori di PP.OO., e delle U.O. e dei Distretti fatto salvo quanto previsto al comma 2 lettere a) e b)

   e) I Dirigenti Veterinari e i Dirigenti Medici con disciplina appartenente all'area Sanità Pubblica che non possono svolgere l' ALP.

2. I Dirigenti Medici appartenenti alle sopraelencate categorie non hanno diritto di accesso al beneficio economico del Fondo di Perequazione se sussistono le seguenti condizioni:

   a) partecipano a progetti Aziendali o comunque ad attività Aziendali rese a titolo non gratuito, quale che sia l'entità del compenso.

   b) svolgono una o più delle attività di cui all'art.6 non configurabili come prestazioni libero-professionali dalle quali comunque traggono un beneficio economico;

3. I Dirigenti Medici di cui al comma 2 punti a) e b) sono tenuti a manifestare la propria opzione in ordine alla prosecuzione delle attività citate o alla rinuncia delle stesse con conseguente diritto percepire una quota del Fondo di Perequazione.

4. I Dirigenti Medici di cui all'art. 2 comma 1, che optino di esercitare l'attività libero professionale, decadono automaticamente dal beneficio perequante.

TABELLA A - TABELLA RIPARTIZIONE PROVENTI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE CON UTILIZZO STRUTTURE DELL'AZIENDA						
	A	B	C	D	E	F
VISITA SPECIALISTICA SENZA PERSONALE	77,00%	16,15%			3,85%	3,00%
VISITA SPECIALISTICA CON PERSONALE	70,00%	18,50%	2,00%	3,00%	3,50%	3,00%
ESAMI SPECIALISTICI STRUMENTALI	56,00%	32,20%	2,00%	4,00%	2,80%	3,00%
INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI	60,00%	27,00%	2,00%	5,00%	3,00%	3,00%
ESAMI ECOGRAFICI	52,00%	36,40%	2,00%	4,00%	2,60%	3,00%
ESAMI RADIOGRAFICI TRADIZIONALI	45,00%	42,75%	2,00%	5,00%	2,25%	3,00%
ESAMI RADIOGRAFICI AD ELEVATA TECNOLOGIA	30,00%	59,50%	2,00%	4,00%	1,50%	3,00%
ESAMI DI LABORATORIO	46,00%	41,70%	2,00%	5,00%	2,30%	3,00%
ESAMI CITOLOGICI, ANATOMO PATOLOGICI, ETC	46,00%	41,70%	2,00%	5,00%	2,30%	3,00%
RELAZIONI MEDICHE A PRIVATI	79,00%	14,05%			3,95%	3,00%
VERIFICA TECNICA CON STRUTTURA E PERSONALE	69,50%	18,02%	2,00%	4,00%	3,48%	3,00%
PARERE TECNICO SENZA PERSONALE	70,00%	23,50%			3,50%	3,00%
PREPARAZIONI GALENICHE FARMACEUTICHE	66,00%	21,70%	2,00%	4,00%	3,30%	3,00%
ALTRE PRESTAZIONI	65,00%	20,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3,00%

A) QUOTA SPETTANTE AI DIRIGENTI

B) QUOTA SPETTANTE AZIENDA COMPRENSIVA DEI COSTI DIRETTI ED INDIRETTI

C) QUOTA ATTINENTE AL PERSONALE DI SUPPORTO CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' IN ORARIO LAVORO

D) QUOTA ATTINENTE AL PERSONALE DI SUPPORTO CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' FUORI ORARIO LAVORO

E) FONDO DI PEREQUAZIONE

F) QUOTA AZIENDA COMPRENSIVA DELLA PARTE DA RIPARTIRE IN FAVORE DEI DIPENDENTI

TABELLA B - TABELLA RIPARTIZIONE PROVENTI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NEGLI STUDI PRIVATI

	%
QUOTA DIRIGENTE	85,00%
FONDO PEREQUAZIONE RELATIVO ALLA QUOTA DIRIGENTE (5%)	4,25%
QUOTA AZIENDA COMPRENSIVA DELLA PARTE DA RIPARTIRE IN FAVORE DEI DIPENDENTI	3,00%
IRAP (8,5%), BOLLETTARI, ALTRI COSTI	7,75%

RICHIESTA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE NEI LOCALI DELL'AZIENDA

Allegato 1

Il / La sottoscritto/a Dott. /Dott.ssa _____
Posizione funzionale _____
Specializzato/a in _____
Dirigente Sanitario presso il Presidio _____
nella disciplina di _____

CHIEDE

di poter esercitare l'attività Libero - Professionale nei locali dell'Azienda.

A tal fine comunica:
l'eventuale composizione dell'equipe con indicazione capo equipe

Disciplina specialistica:

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI CHE SI INTENDONO EFFETTUARE

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OFFERTE:

Codice	Prestazioni	Tariffe	Volune Attività

FASCE ORARIE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

	Dalle ore	Alle ore	Totale ore
Lunedì			
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			
Domenica			

SI RITIENE NECESSARIO L'APPORTO DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI?

☐ SI
☐ NO

In caso affermativo specificare quale tipo di figure professionali e per quale tipo di attività:

_____

_____

_____

SEDE IN CUI SI INTENDE ESPLETARE L'ATTIVITA':

PRESIDIO: _____

Piano	Stanza

BENI DI CONSUMO EVENTUALMENTE UTILIZZATI:

(Indicare prodotto, quantità, costo unitario per prestazione)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

COGNOME

NOME

Posizione Funzionale

Specializzazione

Unità Operativa

Disciplina Specialistica di appartenenza

Data

Firma

RICHIESTA ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE NEL PROPRIO STUDIO PRIVATO

Allegato 2

Il / La sottoscritto/a Dott. /Dott.ssa _____
Posizione funzionale _____
Specializzato/a in _____
Dirigente Sanitario presso il Presidio _____
nella disciplina di _____

CHIEDE

di poter esercitare l'attività Libero Professionale nel proprio studio privato.

A tal fine comunica:
l'eventuale composizione dell'equipe con indicazione capo equipe

Disciplina specialistica:

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI CHE SI INTENDONO EFFETTUARE

☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____
☐ _____

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OFFERTE:

Codice	Prestazione	Tariffe	Volume Attività

FASCE ORARIE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

	Dalle ore	Alle ore	Totale ore
Lunedì			
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			
Domenica			

SI RITIENE NECESSARIO L'APPORTO DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI?

☐ SI
☐ NO

In caso affermativo specificare quale tipo di figure professionali e per quale tipo di attività:

_____

_____

_____

STUDIO PRIVATO:

LOCALITA': _____ Via _____ Tel. _____

BENI DI CONSUMO EVENTUALMENTE UTILIZZATI:

(Indicare prodotto, quantità, costo unitario per prestazione)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

COGNOME

NOME

Posizione Funzionale

Specializzazione

Unità Operativa

Disciplina Specialistica di appartenenza

Data

Firma _____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Personale

Carbonia,

Al Direttore Generale
Al Responsabile del Servizio Personale

LORO SEDI

Oggetto: Attività Libero Professionale

Con la presente si dichiara che nulla osta all'esercizio dell'attività libero professionale nella disciplina di _____ da parte del Dott. _____, nei locali individuati dallo stesso presso_____ nelle more della ristrutturazione/allestimento di spazi dedicati e/o in luogo di quelli provvisoriamente individuati con deliberazione n. 1769/2000.

Il Direttore di Struttura

_____

Il Capo Dipartimento

_____

Il Direttore di Presidio/ Distretto

_____

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia

Servizio Personale
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6683520-3527-3245
Fax. 0781/6683212
Mail:servizio.personale@aslcarbonia.it